ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI

Art. 13

Requisiti d'ordine generale per le iscrizioni

I requisiti d'ordine generale e le attestazioni occorrenti per la iscrizione nell'Albo sono:

1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia, per gli stranieri, imprenditori e amministratori di societa' commerciali legalmente costituite purche' appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocita' nei riguardi dei cittadini italiani;

2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi a delitti di cui al n. 2) dell'articolo 21. Se il direttore tecnico dell'impresa e' persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) debbono riferirsi ad entrambi;

3) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura con indicazione dell'attivita' specifica della ditta;

4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito di categoria B), per il quale il richiedente e' stato iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile nel triennio precedente la domanda di iscrizione, in relazione alla particolare attivita' di imprenditore da lui svolta. Se questi non e' ancora iscritto a ruolo, deve produrre apposita dichiarazione del detto ufficio;

5) certificato (facoltativo) di iscrizione in una associazione di categoria.

Versione in vigore dal 17 marzo 1962, non più in vigore dal 4 aprile 1965 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori
Estremi	Legge 10 febbraio 1962, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-nazionale-dei-costruttori/art-13-requisiti-d-ordine-generale-per-le-iscrizioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it